



ALLEGATO A

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

In considerazione delle richieste che pervengono dai cittadini e delle problematiche emerse e delle conseguenti valutazioni tecniche svolte, si propone la modifica e l'integrazione del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 132 del 17/11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito illustrato:

PROPOSTE DI MODIFICHE E DI INTEGRAZIONI

ART. 27 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 27 - REPARTI DEDICATI

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti **dedicati**, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere. **Tali reparti sono individuati con delibera di Giunta Comunale, nel rispetto delle previsioni e di vincoli presenti negli strumenti urbanistici vigenti.**

ART. 28 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI.

1. Nei Cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le urne cinerarie di persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono inoltre ricevute le salme, i resti mortali e le urne cinerarie dei nativi nel Comune, residenti e deceduti altrove, ed i defunti dei quali il coniuge, o i genitori, o i fratelli/sorelle sono già tumulati nel Cimitero stesso.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 28 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI DEDICATI.

1. Nei Cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione



di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le urne cinerarie:

- di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- di persone native nel Comune, residenti e deceduti altrove **o di persone che, se pure nati in altro Comune, erano residenti nel Comune di Osimo al momento della nascita;**
- **di persone che, al momento della morte, avevano un parente o affine entro il secondo grado residente ad Osimo;**
- di persone dei quali il coniuge / **l'unito civilmente, o parenti o affini fino al secondo grado** sono già tumulati nel Cimitero stesso

4. Nei reparti **dedicati**, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'**art. 2** del presente Regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

ART. 30 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il piano regolatore cimiteriale contempla l'individuazione planimetrica dei campi a inumazione, dei campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività dei columbari a tumulazione individuale (loculi); delle aree per edicole private (tombe di famiglia) delle cellette ossario e nicchie cinerarie, degli ossari comuni. Il dimensionamento delle aree destinate alle inumazioni è effettuato tenendo conto delle salme inumate nell'ultimo decennio, ai sensi dell'**art. 58** del D.P.R. 285/90.

2. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 30 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)

1. Il piano **regolatore** cimiteriale contempla l'individuazione planimetrica dei campi a inumazione, dei campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività dei columbari a tumulazione individuale (loculi); delle aree per edicole private (tombe di famiglia) delle cellette ossario e nicchie cinerarie, degli ossari comuni. Il dimensionamento delle aree destinate alle inumazioni è effettuato tenendo conto delle salme inumate nell'ultimo decennio, ai sensi dell'**art. 58** del D.P.R. 285/90.

2. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico

3. I piani cimiteriali sono sottoposti a revisione ogni dieci anni e qualora si verifichino modifiche significative della situazione considerata dal piano.



ART. 45 - URNE CINERARIE

9. Nel caso di recesso dall'affidamento, o di decesso dell'affidatario, l'urna cineraria dovrà essere consegnata al Custode del Cimitero per effettuare la tumulazione, inumazione o la dispersione delle ceneri in cinerario comune secondo quanto disposto dai familiari.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 45 - URNE CINERARIE

9. Nel caso di recesso dall'affidamento, o di decesso dell'affidatario, l'urna cineraria dovrà essere consegnata al Custode del Cimitero per effettuare la tumulazione, inumazione o la dispersione delle ceneri in cinerario comune secondo quanto disposto dai familiari, **salvo richiesta di subentro di un parente nei gradi previsti dal comma 4 del presente articolo.**

ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano ~~regolatore~~ cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

ART. 55 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1 L'assegnazione di tutti i loculi cimiteriali avviene sempre per la sepoltura immediata di salme o di resti mortali in base all'ordine numerico progressivo dei loculi liberi al momento della richiesta, secondo la lista presente all'Ufficio Stato Civile del Comune di Osimo. Tale lista viene aggiornata e consegnata al responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune dal Custode del Cimitero e controfirmata dalle parti, alle ore 08,00 del primo giorno di ogni mese, naturalmente se il primo giorno del mese è festivo sarà consegnata il giorno seguente.

Nel caso di assegnazione di loculi più costosi il concessionario può rinunciare per accedere ad un loculo di minor costo che può essere assegnato liberamente tra quelli presenti nella lista.

Può essere richiesta la concessione di un loculo cimiteriale comunale per la tumulazione di una salma, di resti mortali o di una urna cineraria precedentemente tumulati in una tomba privata decorsi tre mesi dalla sepoltura in una Tomba di Famiglia; la traslazione dalla Tomba di Famiglia può essere richiesta in qualsiasi momento qualora la tumulazione nella tomba di Famiglia sia stata determinata dalla mancanza di loculi cimiteriali comunali nel Cimitero dove la salma doveva essere tumulata.

Qualora in base all'assegnazione automatica una salma debba essere tumulata in loculi di 4 e 5 fila ed il coniuge del defunto o un parente o affine entro il secondo grado, siano affetti da gravi malattie che non consentano loro di salire su scale mobili (patologia da dimostrare con certificato rilasciato dal Servizio Medico della ASUR) il Dirigente o suo delegato potrà assegnare un loculo più agevolmente accessibile.

Indipendentemente dalle condizioni sopraindicate potrà essere accolta la richiesta di tumulazione di una salma o resti mortali in altro loculo cimiteriale a prescindere dall'altezza da terra del loculo che dovrebbe essere assegnato in base all'ordine numerico progressivo, qualora il coniuge o un parente/affine del defunto nei gradi sopraindicati, per il loro stato di invalidità debitamente certificato



dalla ASUR siano nella impossibilità di accedere in modo autonomo al loculo cimiteriale dove è tumulato il loro congiunto.

Successivamente alla tumulazione in un loculo cimiteriale comunale i familiari (nei gradi di parentela/affinità sopraindicati) possono richiedere la concessione di un altro loculo cimiteriale comunale (trentennale/novantanovenale) per la tumulazione di una salma o di resti mortali presentando la sopraindicata certificazione della ASUR (certificazione non richiesta quando la traslazione viene effettuata su un loculo ubicato alla stessa altezza del loculo attualmente in concessione), la concessione verrà effettuata previo pagamento dell'intero canone del nuovo loculo cimiteriale e avrà una durata pari al periodo residuo della concessione trentennale precedente, ed i loculi trentennali verranno assegnati tra quelli che andranno a rendersi disponibili per la concessione a seguito delle estumulazioni entro un anno dalla richiesta, mentre i loculi novantanovenali verranno assegnati tra quelli disponibili nella lista presente al momento della richiesta all'Ufficio di Stato Civile.

Qualora venga richiesta la traslazione di una salma da un loculo cimiteriale comunale a causa della mancanza di loculi cimiteriali, al momento del decesso, nel Cimitero dove il defunto voleva essere sepolto, i familiari non saranno tenuti al pagamento dell'intero canone di concessione del nuovo loculo di cui viene richiesta la traslazione, ma solo al pagamento della differenza qualora venga assegnato un loculo per cui è previsto un canone di concessione di maggiore importo.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 55 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione di tutti i loculi cimiteriali, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 55bis, avviene per la sepoltura immediata di salme o di resti mortali in base all'ordine numerico progressivo dei loculi liberi e **assegnabili** al momento della richiesta, **sulla base delle estumulazioni eseguite**. Nel caso di assegnazione di loculi più costosi il concessionario può rinunciare, per accedere ad un loculo di minor costo che può essere assegnato **progressivamente tra quelli liberi e assegnabili al momento della richiesta**.

Può essere richiesta la concessione di un loculo cimiteriale per la tumulazione di una salma, di resti mortali o di una urna cineraria precedentemente tumulati in una tomba privata decorsi tre mesi dalla sepoltura in una Tomba di Famiglia; la traslazione dalla Tomba di Famiglia può essere richiesta in qualsiasi momento qualora la tumulazione nella tomba di Famiglia sia stata determinata dalla mancanza di loculi cimiteriali comunali nel Cimitero dove la salma doveva essere tumulata.

Qualora, in base all'assegnazione automatica, una salma debba essere tumulata in loculi di 4 e 5 fila ed il coniuge del defunto o un parente o affine entro il secondo grado siano affetti da gravi malattie, che non consentano loro di salire scale **a pioli** (patologia da dimostrare con **certificato di un medico specialista**), **sarà possibile assegnare un loculo** più agevolmente accessibile **nel rispetto del criterio numerico progressivo**.

Indipendentemente dalle condizioni sopraindicate potrà essere accolta la richiesta di tumulazione di una salma o resti mortali in altro loculo cimiteriale, a prescindere dall'altezza da terra del loculo che dovrebbe essere assegnato in base all'ordine numerico progressivo, qualora il coniuge o un parente/affine del defunto nei gradi sopraindicati, **per il loro stato di invalidità permanente debitamente certificato dal Servizio Sanitario Nazionale**, siano nella impossibilità di accedere in modo autonomo al loculo cimiteriale dove è tumulato il loro congiunto.

Successivamente alla tumulazione in un loculo cimiteriale comunale i familiari (nei gradi di parentela/affinità sopraindicati) possono richiedere la concessione di un altro loculo cimiteriale



comunale (trentennale/novantanovenne) per la tumulazione di una salma o di resti mortali, presentando la sopraindicata certificazione del Servizio Sanitario Nazionale (certificazione non richiesta quando la traslazione viene effettuata su un loculo ubicato alla stessa altezza del loculo attualmente in concessione). **La concessione verrà effettuata previo pagamento del 50% del canone del nuovo loculo cimiteriale e avrà una durata pari al periodo residuo della concessione precedente ed i loculi verranno assegnati tra quelli che andranno a rendersi liberi e assegnabili in ordine numerico progressivo.**

Qualora venga richiesta la traslazione di una salma da un loculo cimiteriale comunale a causa della mancanza di loculi cimiteriali, al momento del decesso, nel Cimitero dove il defunto voleva essere sepolto, i familiari non saranno tenuti al pagamento dell'intero canone di concessione del nuovo loculo di cui viene richiesta la traslazione, ma solo al pagamento della differenza qualora venga assegnato un loculo per cui è previsto un canone di concessione di maggiore importo.

ART. 55 bis CONCESSIONE STRAORDINARIA DI LOCULI A PERSONE VIVENTI

La Giunta Comunale può, secondo disponibilità, individuare con propria delibera un numero di loculi da assegnare a persone viventi con un avviso pubblico, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

ART. 58 - COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 58 - COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano **regolatore** cimiteriale.

ART. 59 - INTERVENTI NELLA PARTE MONUMENTALE CIMITERO MAGGIORE

1. In detta area, così come identificata nel piano regolatore cimiteriale, sono consentiti solo interventi di rigoroso restauro monumentale dei manufatti esistenti, ad eccezione delle seguenti opere:

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 59 - INTERVENTI NELLA PARTE MONUMENTALE CIMITERO MAGGIORE

1. In detta area, così come identificata nel piano **regolatore** cimiteriale, sono consentiti solo interventi di rigoroso restauro monumentale dei manufatti esistenti, ad eccezione delle seguenti opere:

ART. 60 - DIVISIONE, CONTITOLARITA', RINUNCE

3. Prima della stipula dell'atto di concessione l'avente diritto può rinunciarvi, purché a favore di un familiare entro il 2° di parentela.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 60 - DIVISIONE, CONTITOLARITA', RINUNCE

3. Prima della stipula dell'atto di concessione l'avente diritto può rinunciarvi, purché a favore di un familiare entro il 2° di parentela.

3bis. **Il concessionario può rinunciare alla titolarità della concessione, durante il periodo di**



durata, purché a favore del coniuge, di un parente o affine entro il 2°. Il subentro avverrà per il periodo residuale alle medesime condizioni della concessione precedentemente stipulata.

ART. 77 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona ove con delibera di Giunta si potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti sii cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

PROPOSTA DI MODIFICA

ART. 77 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona ove con delibera di Giunta si potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla **inumazione** o alla tumulazione di salme, ceneri o resti sii cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Inoltre si propone di sostituire la dicitura Geos Ma. Ver. s.r.l. ove presente negli articoli del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria con la locuzione “il gestore”.

Il Responsabile
Servizi Demografici
Dott.ssa Monica Muscoloni